

Legge Regionale 04 agosto 1986, n. 37**Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte unica, del 14.08.1986)

INDICE

Art. 01 - Trattamento di missione nel territorio regionale

Art. 01/bis -

Art. 02 - Ammontare dell'indennità

Art. 03 - Missioni all'estero

Art. 04 - Spese di alloggio e vitto

Art. 05 - Rimborsi spese

Art. 06 - Spese di rappresentanza

Art. 07 - Anticipo della missione

Art. 08 - Applicabilità

Art. 09 - Abrogazione della normativa esistente

Art. 10 - Imputazione della spesa

*Art. 01**Trattamento di missione nel territorio regionale (1)*

1. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità mensile di carica e di funzione:

- a) Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 15%;
- b) Consiglieri regionali: 10%.

1bis. I membri delle commissioni possono usufruire dell'automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza (7)

1ter. Al Consigliere regionale che utilizzi l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale di cui al comma 1 è operata una trattenuta per ciascuna missione calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 4bis, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1983, n.47 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali) come modificata dalla l.r. 37/2001, con riferimento alla distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non potrà essere superiore al rimborso spese complessivo di cui al comma 1 (6)

Art. 01/bis

1. Ai Consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è autorizzata, in via preventiva, rispettivamente dal Presidente della Giunta per i componenti della Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.
3. Nei casi di urgenza e sempre per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale la delibera di liquidazione della missione vale anche come autorizzazione preventiva.
4. Il giorno e l'ora di inizio nonché la fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

*Art. 02**Ammontare dell'indennità (3)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dell'indennità di missione vengono determinate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

La rideterminazione annuale è effettuata, entro il mese di gennaio di ogni anno, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente.

*Art. 03**Missioni all'estero*

1. Per le missioni effettuate all'estero spettano le indennità nella misura netta, espressa dalla valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 marzo 1976 e successive modificazioni.

*Art. 04**Spese di alloggio e vitto*

1. I consiglieri regionali possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio in pensione o albergo non di lusso e di vitto, con le seguenti limitazioni dell'indennità di cui all' art. 2, primo comma:
 - a) in caso di rimborso delle spese di alloggio e vitto (pranzo e cena), riduzione dell'indennità di 2/3;
 - b) in caso di rimborso delle spese di alloggio e un solo pasto, riduzione dell'indennità di 7/12;
 - c) in caso di rimborso delle spese di alloggio, riduzione dell'indennità di 1/3;
 - d) in caso di rimborso delle spese di vitto, riduzione dell'indennità di 1/2;
 - e) in caso di rimborso delle spese di un solo pasto, riduzione dell'indennità di 1/4.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando alloggio o vitto non sono stati pagati dal Consigliere regionale. Il godimento gratuito di vitto e alloggio dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all' art. 1, ultimo comma.

*Art. 05**Rimborsi spese*

1. Il consigliere regionale in missione ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio.
2. Spetta altresì il rimborso del vagone letto o cuccetta, con riduzione di 1/3 dell'indennità di cui all' art. 2, primo comma.
3. Per i viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto un rimborso spese pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super, arrotondato per eccesso o per difetto alle 100 lire, per ogni chilometro.
4. È rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale purché documentata.
5. Sono rimborsate le spese di taxi nell'ambito della località di missione, purché documentate, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono.
6. A titolo di rimborso delle spese non documentabili è dovuta al consigliere in missione un'indennità pari al 5% dell'importo della missione liquidata per indennità e rimborso spese. Tale percentuale è elevata al 10% per le missioni all'estero. In entrambi i casi le spese per l'uso del mezzo aereo sono calcolate, ai fini della determinazione dell'indennità di cui al presente comma, nella misura del 50%.

*Art. 06**Spese di rappresentanza*

1. Ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

*Art. 07**Anticipo della missione*

1. Il consigliere regionale autorizzato a recarsi in missione può chiedere l'anticipazione delle presumibili spese di viaggio e delle presunte indennità.
2. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni.

*Art. 08**Applicabilità*

1. La presente legge si applica alle missioni autorizzate dopo la sua entrata in vigore.

*Art. 09**Abrogazione della normativa esistente*

1. È abrogata la L.R. 19 gennaio 1979, n. 3 concernente il trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.

*Art. 10**Imputazione della spesa (4)*

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte per l'esercizio 2001 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 00100 e 00170.

Art. 10/bis (5)

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r.16 agosto 2001, n. 37 , art. 3.
2. Articolo aggiunto con l.r. 16 agosto 2001, n. 37 , art. 3.
3. Articolo così sostituito con l.r. 16 agosto 2001, n. 37 , art. 4.
4. Articolo così sostituito con l.r. 16 agosto 2001, n. 37 , art. 5.
5. Articolo aggiunto con l.r. 16 agosto 2001, n. 37 , art. 6.
6. Comma inserito con l.r. 18 febbraio 2002, n.6 , art.1.
7. Comma inserito con l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 2 marzo 2004, n. 15 , art. 1.